

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Mario	CORDA	Presidente
" Mario Rosario	VIGNALE	Consigliere
" Alessandro	CRISCUOLO	"
" Alberto	PIGNATARO	"
" Francesco	FELICETTI	Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

I, IM, IR, tutte in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliate in \_\_\_\_\_, che le rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

-Ricorrente

contro

Ministero del Tesoro;

-Intimato

e sul 2 ricorso n. 09223-94 proposto

da

A in liquidazione, RV in liquidazione, B in liquidazione, G in liquidazione, tutte in persona del Liquidatore pro tempore, FL, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliate in \_\_\_\_, che le rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

-Ricorrente

contro

Ministero del Tesoro, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

-Controricorrente

avverso la sentenza n. 566-94 della Corte d'Appello di Roma,

depositata il 07-03-94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31-10-96 dal Relatore Consigliere Dott. Francesco Felicetti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco Morozzo Della Rocca che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

**FATTO**

Svolgimento del processo

1. L'Amministrazione del Tesoro, con distinti ricorsi, proponeva istanze di ammissione al passivo delle amministrazioni straordinarie della I, RV, A, I, IM, B e G, per gli importi pagati in relazione alla garanzia prestata sui finanziamenti concessi a dette società a norma dell'art. 2 bis della legge 3 aprile 1979, n. 95, con prededuzione e interessi.

Le amministrazioni straordinarie chiesero il rigetto delle istanze deducendone l'infondatezza.

L'adito tribunale di Roma, con sentenze separate, ammise l'Amministrazione del Tesoro al passivo di dette società in amministrazione straordinaria, in prededuzione, per le somme versate a seguito della garanzia prestata per i finanziamenti ad esse erogati, con gli interessi legali. Ritenne, infatti, che l'art. 2 bis della legge n. 95 del 1979 configurasse un'ipotesi di fideiussione, con la conseguente legittimità della surrogazione nel credito garantito.

Le Società anzi dette proposero appello avverso le sopra menzionate sentenze, con atti separati, negando che la legge n. 95 del 1979 configurasse il rapporto tra lo Stato e i creditori delle amministrazioni straordinarie quale fideiussione e che, quindi, fosse configurabile un diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione del Tesoro; contestarono che, comunque, tale diritto potesse dar luogo all'ammissione al passivo con prededuzione, del capitale, nonché di interessi legali.

La Corte di Appello di Roma, riuniti tutti i gravami, con sentenza n. 566 del 7 marzo 1994, li rigettò.

Avverso tale sentenza hanno proposto due separati ricorsi, entrambi notificati il 21 luglio 1994, da un lato le S.p.A.

I, IM e IR, dall'altro le S.p.A. A, RV, B, A, G, e FL. Detti ricorsi sono di identico contenuto e prospettano ciascuno cinque motivi.

Il Ministero del Tesoro ha proposto controricorso solo nei confronti delle S.p.A. A, RV, B, G e FL. La I, l'IM e l'IR hanno anche depositato memoria.

## **DIRITTO**

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ. riferendosi alla stessa sentenza.
2. Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso della S.p.A. FL, che non è stata parte nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello e non ha dimostrato di avere titolo per proporlo.

Infatti, detta società ha depositato - a prova della sua legittimazione - documentazione dalla quale risulta che essa è assuntrice del concordato di società in amministrazione straordinaria che erano state parti nel giudizio d'appello. Ma questa Corte, in precedenti decisioni (n. 12909-95 e n. 9227-95) riguardanti la stessa società ed analoghe situazioni processuali, ha già affermato che la legittimazione al ricorso di un soggetto non partecipe al grado precedente del giudizio può essere riconosciuta solo ove esso sia un successore nelle singole posizioni debitorie, con la contestuale liberazione del debitore originario, mentre la qualità di assuntore del concordato non comporta di regola tale liberazione, nè è stato documentato che nel caso di specie l'abbia comportata.

3. Con il primo motivo le società ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2 bis della legge n. 95 del 1979 e dell'art. 1205, n. 3 cod. civ. Osservano in proposito che l'art. 2 bis anzi detto non prevede alcun diritto di rivalsa in favore dell'Amministrazione del Tesoro, come risulterebbe dall'attribuzione al Tesoro del potere discrezionale di concedere la garanzia; dalla previsione di un limite massimo di cinquecento miliardi alle garanzie concedibili; dall'iscrizione degli oneri derivanti in un apposito capitolo di bilancio, da classificarsi tra le specie di carattere obbligatorio; dalla concessione della garanzia attraverso un decreto ministeriale e non già attraverso strumenti privatistici. Ne deriverebbe che il D.M. 16 giugno 1979, che ha qualificato la garanzia come solidale e ha previsto il diritto di surroga, sarebbe illegittimo, esorbitando - tra l'altro - dai poteri delegati al Ministro, con la conseguenza che dovrebbe essere disapplicato. Nè sarebbe esatto ritenere sussistente, come ha fatto la Corte di Appello, un diritto di surroga ex art. 1205, n. 3, cod. civ., in mancanza di un rapporto che attribuisca un diritto di rivalsa.

Con il secondo motivo le società ricorrenti deducono un vizio di omessa decisione, contrarietà e carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dalla questione di legittimità costituzionale, da esse formulata, relativa all'art. 2 bis della legge n. 95 del 1979, ritenuta manifestamente infondata in quanto la disparità di trattamento tra creditori dell'imprenditore fallito e creditori dell'impresa in amministrazione straordinaria sarebbe giustificata dagli scopi dell'amministrazione straordinaria, costituiti dall'interesse pubblico alla conservazione di dette imprese. La Corte di Appello avrebbe infatti equivocato nell'interpretare la questione proposta, con la quale si era inteso dedurre che nelle procedure concorsuali ordinarie il sacrificio imposto ai creditori è giustificato dal fatto che esso è finalizzato alla realizzazione dei loro crediti nel modo migliore, mentre nell'amministrazione straordinaria ha finalità diverse, con identico trattamento di situazioni non omogenee.

4. Detti primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, investendo entrambi il diritto del Ministero del Tesoro di surrogarsi con prededuzione nella posizione debitoria della Banca mutuante nei confronti delle società mutuarie.

Essi sono entrambi infondati.

Questa Corte (sentenze n. 9227, 9358 e 12909 del 1995) ha già avuto modo di affermare che, in virtù del principio sancito dal terzo comma dell'art. 1203 cod. civ., l'Amministrazione del tesoro dello Stato che, a norma dell'art. 2 bis della legge 3 aprile 1979 n. 95, abbia garantito, in tutto o in parte, i debitori contratti con istituti creditizi da società in amministrazione straordinaria per il finanziamento della gestione coerente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, ha il diritto di surrogarsi nella posizione creditoria dell'istituto di credito, dall'Amministrazione stessa soddisfatto, nei confronti della società debitrice, e tale diritto ha il carattere della prededucibilità in quanto, benché il citato art. 2 bis non faccia espresso richiamo all'art. 111 della legge fallimentare, tale ultima norma, oltre ad essere di generale applicazione nelle procedure concorsuali, è espressamente richiamata dalla legge n. 95 del 1979 (NDR: D.L. 30.01.1979 n. 26 art. 1) attraverso il rinvio operato dal quinto comma del suo art. 1 alle disposizioni sulla

liquidazione coatta amministrativa, che, a loro volta (art. 212 legge fall.), fanno richiamo alla prededuzione.

In proposito va considerato infatti che, anche se il legislatore non ha adoperato nell'art. 2 bis il termine fideiussione, e solo nel decreto ministeriale di attuazione è stata esplicitata l'esistenza di un diritto di surrogazione e regresso del garante nei confronti dell'obbligato principale, l'uso dei termini "garantire" e "garanzia" fatto nella norma, in relazione a debiti altrui, ne implica il rinvio alla disciplina generale in materia, non risultando in alcun modo espressa una volontà di derogarvi, nè quella di erogare somme a fondo perduto in favore delle imprese in amministrazione straordinaria.

A tale interpretazione in precedenza aveva acceduto anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 218 del 1991, con la quale aveva dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale della norma analoga a quella sulla quale s'insiste con il secondo motivo e che, pertanto, deve essere ritenuta manifestamente infondata.

5. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Le ricorrenti espongono al riguardo di avere dedotto, nei rispettivi atti di appello, che la sentenza di primo grado erroneamente, nella quantificazione della somma ammessa, aveva fatto riferimento all'intera somma erogata agli Istituti di credito, essendo tale somma comprensiva anche d'importi liquidati a titolo di danni per il ritardato adempimento da parte del Ministero per il Tesoro ai suoi obblighi. Nella comparsa conclusionale esse ricorrenti avevano, inoltre, dedotto che il D.M. prodotto dal Ministero mancava dell'indicazione dell'importo erogato dal Ministero del Tesoro per ciascuna società. La Corte di Appello aveva respinto il motivo di gravame affermando che la determinazione del credito in rivalsa andava fatta sulla base della somma erogata in attuazione della garanzia, non sussistendo controversia sul punto, essendo inammissibili le censure al riguardo formulate solo nella comparsa conclusionale.

Secondo le società ricorrenti la sentenza impugnata sarebbe censurabile in proposito per non avere indicato nel dispositivo la misura del credito da ammettere al passivo; per avere erroneamente affermato che non sussisteva controversia in ordine alla misura della somma erogata, per avere dichiarato tardiva l'eccezione di difetto di prova formulata al riguardo, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio e comunque implicitamente formulata con l'atto di appello.

Anche tale motivo è infondato.

Risulta dagli atti - che questa Corte deve esaminare essendo dedotto un error in procedendo - che tutte le sentenze definitive del Tribunale riportavano le conclusioni del Ministero del Tesoro, contenenti l'indicazione della somma della quale si chiedeva l'ammissione al passivo in prededuzione e rilevavano che la controversia riguardava unicamente la misura degli interessi richiesti dal Ministero su tale somma. Dette sentenze statuivano che la misura dovuta era quella legale cosicché, pur non indicando il dispositivo esplicitamente le somme dovute, deve ritenersi che, interpretato in relazione all'intero contesto della decisione, abbia ammesso al passivo, in prededuzione, la somma indicata dal Ministero del Tesoro nelle sue conclusioni, con gli interessi legali dalla data ivi indicata.

Le odierne ricorrenti, nel proporre gli appelli, mossero contestazioni, riguardo al quantum debeat, sotto il profilo dell'ammissibilità al passivo degli interessi e, comunque, della loro prededucibilità, nonché sotto il profilo che le somme ammesse per sorte erano indebitamente comprensive degli interessi bancari tra la data di scadenza del finanziamento e la data in cui il Ministero provvede al pagamento quale garante.

Tali essendo le doglianze formulate, il vizio addotto non sussiste, essendosi la Corte di Appello pronunciata sul profilo del gravame dedotto, affermando che esso, "relativo alla inesatta determinazione quantitativa dei crediti ammessi al passivo... è infondato, perché quel che rileva ai fini della determinazione del credito in rivalsa è solo da corrispondenza tra quest'ultimo e quanto in precedenza restituito in attuazione della garanzia in esame agli enti bancari creditori, e nella specie tale corrispondenza non è contestata, mentre è irrilevante il fatto che l'asserito ritardo dello Stato abbia comportato la corresponsione di interessi, dal momento che durante l'amministrazione straordinaria gli interessi maturati attinenti ai crediti previdenziali non sono comunque sospesi".

Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia, mentre la motivazione sul punto appare priva di vizi logici, a nulla rilevando che nel dispositivo non sia stata indicata la somma ammessa al passivo, tale dovendosi ritenere, in conseguenza della reiezione degli appelli, quella risultante dalle sentenze del Tribunale.

6. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1282 cod. civ., in relazione agli artt. 110 e segg. della legge fallimentare, nonché dell'art. 55 della stessa legge e contraddittorietà della motivazione.

Si deduce al riguardo che al Ministero del Tesoro sono stati attribuiti gli interessi sia per il periodo compreso tra la scadenza dell'obbligazione principale e il giorno del pagamento da parte del Tesoro, sia per quello intercorrente tra tale pagamento e il rimborso da parte della società in Amministrazione straordinaria. Ciò facendo erronea applicazione dell'art. 55 L.F., che non riguarda la fattispecie, ma i crediti anteriori alla procedura. La motivazione inoltre, sarebbe contraddittoria, non potendo il Ministero del Tesoro avere diritti maggiori di quelli dell'istituto di credito, al quale la stessa Corte di Appello aveva negato gli interessi successivi alla scadenza dell'obbligazione. Comunque per i debiti contratti dall'Amministrazione straordinaria non sarebbero mai dovuti interessi, non essendo per tali debiti ipotizzabile la mora, potendo essere estinti solo nei modi stabiliti dalla legge che regola la procedura, nè essendo dovuti interessi corrispettivi, mancando il requisito della esigibilità.

Anche tale motivo è infondato.

Vero è che inesattamente la Corte ha ritenuto legittima, argomentando ex art. 55 L.F., l'ammissione in prededuzione degli interessi versati all'istituto finanziatore del Tesoro, fra la data di scadenza del mutuo ed il giorno del pagamento, nonché quelli relativi al periodo fra tale seconda data e il rimborso da parte dell'Amministrazione straordinaria. L'art. 55 L.F. riguarda infatti i crediti in concorso e non quelli contratti dopo l'apertura della procedura concorsuale. Tuttavia tale vizio può dare luogo solo a correzione della motivazione, stante l'esattezza del dispositivo, in quanto gli interessi relativi al

periodo fra la data di scadenza del mutuo e quella del pagamento da parte del Tesoro sono interessi corrispettivi (Cass. 1 settembre 1995, n. 9227), dovuti all'Istituto finanziatore perché coperti dalla garanzia parimenti al capitale - ai sensi del D.M. 19 giugno 1979 e successive modificazioni - e quindi ripetibili allo stesso moto di esso, così da dare luogo a legittima ammissione al passivo in prededuzione.

Uguale regime giuridico hanno gli interessi correnti tra la data dell'esborso da parte del Tesoro e la data della restituzione da parte dell'Amministrazione straordinaria, essendo l'Amministrazione del Tesoro surrogata, quale garante, all'ente finanziatore anche nel diritto agli ulteriori interessi corrispettivi, secondo la regola generale dell'art. 1949 cod. civ., in base al quale il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore e quella specifica dell'art. 1950, terzo comma, cod. civ., a norma del quale il fideiussore ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Nè è riscontrabile nella motivazione alcuna contraddizione, non avendo la Corte di Appello - come erroneamente dedotto con il motivo - negato all'Istituto mutuante gli interessi successivi alla scadenza dell'obbligazione.

7. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 cod. civ., in relazione all'art. 112 c.p.c., nonché la carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la sentenza impugnata attribuito al Ministero del Tesoro, oltre alla somma capitale e agli interessi al tasso A B I pagati alla Banca, anche gli interessi al tasso legale su tale somma complessiva, sulla base dell'affermazione che gli usi bancari lo consentono: usi bancari che non sarebbero applicabili nei rapporti tra il Tesoro e l'Amministrazione straordinaria. Il Tesoro, inoltre, non aveva chiesto tali interessi, che hanno natura anatocistica, con conseguente vizio di extrapetizione.

Anche tale motivo è infondato, come questa Corte (sentenza 1 settembre 1995, n. 9227) ha stabilito in fattispecie analoga in cui il Tribunale, come nel caso di specie, aveva riconosciuto al Tesoro, quale garante, gli interessi legali sulla somma da esso rimborsata all'ente finanziatore, già comprensiva di interessi.

Infatti il richiamo all'art. 1283 cod. civ. non è pertinente, dovendosi osservare che, avendo agito il Ministero del Tesoro in surrogazione dei diritti dell'ente erogante e dovendosi quindi avere riguardo - ex art. 1949 cod. civ. - alla posizione delle parti del contratto di mutuo originario, si verte in materia di rapporti bancari.

Tali rapporti sono regolati da usi che, per quanto attiene agli interessi sulle somme date a mutuo, si caratterizzano per la costante applicazione dell'anatocismo, sotto forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti alla banca.

Si tratta, come ha esattamente ritenuto la Corte di Appello a questa Corte ha più volte affermato, di usi normativi, in base ai quali la produzione degli interessi anatocistici prescinde dai presupposti fissati dal menzionato art. 1283 (Cass. 20 giugno 1992, n. 7571; 5 giugno 1987 n. 4920; 19 agosto 1983, n. 5409).

Quanto alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deve ritenersi che, alla luce dei normali criteri interpretativi delle domande giudiziali, la richiesta di ammissione al passivo formulata dal Ministero del Tesoro, in quanto riferita anche agli interessi su una somma già comprensiva d'interessi precedentemente computati, fosse volta anche al riconoscimento di interessi composti.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna in solido della S.P.A.A, RV, B.

A, G e FL alle spese nei confronti del Ministero del Tesoro, da liquidarsi nella misura di complessive lire 12.000.000 per onorari, oltre le spese vive prenotate e prenotande a debito.

### **PQM**

La Corte di Cassazione.

Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso della S.P.A. FL e rigetta gli altri.

Condanna in solido le S.P.A. A, RV, B, G e FL alle spese nei confronti del Ministero del Tesoro, che liquida nella misura di lire 12.000.000 quanto agli onorari, oltre alle spese prenotare e prenotande a debito.

Così deciso in Roma il 31 ottobre 1996.